

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2367 del 05/05/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL BACINO DEL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE) - PRATICA 27509/2020 - PROCEDIMENTO RE20T0037 TITOLARE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2501 del 05/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL BACINO DEL FIUME **SECCHIA** IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE) - PRATICA **27509/2020** - PROCEDIMENTO **RE20T0037**

TITOLARE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la L.R. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna”*.

Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- *la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 23/10/2020 registrata al PG/2020/153073 del 18/10/2020 con cui la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. C.F./P.IVA 02503180354 ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di m 60 pertinenza del Fiume Secchia nel Comune di Casalgrande (RE), ad uso attraversamento con tubazioni interrate e scarico acque meteoriche, individuata al foglio 17 area non censita a fronte della particella 350 del Comune di Casalgrande (RE), rientrante nel progetto per l’attuazione del Piano di Chiusura della ex discarica “Isolabella”;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 442 del 23/12/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all’interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2026/75174 del 24/04/2026), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- è stato versato in data 30/04/2026 un deposito cauzionale pari a euro 582,73;

DATO ATTO:

- che la società richiedente risulta essere stata iscritta in data 01/08/2024 nell'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Reggio Emilia– Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) ed è in corso procedura di rinnovo;
- che l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione/dell'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- che questa Agenzia procederà a comunicare alla prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Emiliana Conglomerati S.p.A. C.F./P.IVA 02503180354 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Secchia, di m 60 in Comune di Casalgrande (RE), catastalmente identificata al foglio 17 area non censita a fronte della particella 350, per uso attraversamento con tubazioni interrato e scarico acque meteoriche, codice pratica

RE20T0037;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2037**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/05/2026 (PG/2026/81088 del 04/05/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026- in 582,73 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 388,49 euro pari a 8 mensilità;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 582,73 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della società concessionaria dalle White list;
8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione dell'Area Demanio Idrico - Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Emiliana Conglomerati S.p.A. C.F./P.IVA 02503180354 (cod. pratica RE20T0037).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Secchia, individuata al foglio 17 area non censita a fronte della particella 350 del Comune di Casalgrande (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m 60, è destinata ad uso attraversamento con tubazioni interrate e scarico acque meteoriche.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la

subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area

concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2026/75174 del 24/04/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Modena, che viene allegato come atto endo-procedimentale al presente provvedimento.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.

integrativa a firma dell'Ing. Simona Magnani datata 25/02/2026 (già pervenuta direttamente dalla ditta "Emiliana Conglomerati spa" con nota del 26/02/2026, acquisita agli atti con prot. 10864 del 26/02/2026):

- Relazione tecnica;
- Tav. 01 – Inquadramento – Planimetria e sezioni di progetto;

Ritenuto utile premettere che:

- con nota pervenuta da parte dell'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – UT di Reggio Emilia prot. n. 91758 del 27/12/2024 si trasmetteva per competenza, a seguito dell'adozione della determinazione dirigenziale n. 4711 del 28/12/2021 (in attuazione della D.G.R. n. 1770/2020 di approvazione della riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile), quanto segue:
 - nota di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, prot. 5852 del 15/01/2021, pervenuta all'UT Reggio Emilia ed acquisita agli atti con prot. 1411 del 15/01/2021, con la quale si richiedeva il nulla osta idraulico per richiesta di concessione di area demaniale per uso "attraversamento tubazioni allontanamento acque meteoriche", in sponda sinistra Fiume Secchia in corrispondenza del foglio 16 fronte mappale 353, nel Comune di Casalgrande (RE) rif proc. RE20T0037, unitamente a Istanza di concessione di aree del demanio idrico con realizzazione di opere, Relazione Tecnica e Tavola 1 - Planimetria catastale e CTR a firma dell'Ing. Simona Magnani del 12/11/2020;
- a seguito di interlocuzioni con lo scrivente UT volte ad approfondire e chiarire aspetti progettuali emersi in fase istruttoria, stante le modifiche apportate in sede di Conferenza di Servizi indetta da ARPAE ai sensi del D.Lgs. 36/2003 volte alla chiusura della discarica "Isolabella", si prendeva visione, inoltre, di ulteriore documentazione pervenuta da parte della Progettista per le vie brevi tramite e-mail del 29/10/2025, relativa alla "Modifica del progetto di chiusura per variazione morfologica del piano campagna di ripristino";
- a seguito degli approfondimenti condotti in fase istruttoria, si comunicava che la documentazione trasmessa unitamente alla richiesta di nulla osta idraulico prot. n. 4711 del 28/12/2021 (pervenuta allo scrivente Ufficio a seguito di trasferimento per competenza da parte dell'UT Reggio Emilia ed acquisita agli atti con prot. 91758 del 27/12/2024), integrata successivamente con gli elaborati trasmessi dalla progettista per le vie brevi in data 29/10/2025, era incompleta e al fine del rilascio del nulla osta idraulico di competenza, doveva essere integrata trasmettendo: una relazione tecnica che descrivesse l'intervento da realizzare e le modalità di attuazione anche in riferimento alle interferenze con la pista camionabile e la ciclovia del Secchia ER 13, le sezioni trasversali con stato di fatto e di progetto in quote altimetriche assolute con identificazione delle opere previste e delle relative distanze dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904), documentazione

fotografica infine particolari costruttivi delle opere, con particolare riferimento al punto di scarico e ad eventuali protezioni spondali previste;

- con nota del 21/11/2025, acquisita agli atti dello scrivente UT con prot. 86302 del 24/11/2025, la ditta Richiedente chiedeva ad ARPAE una proroga di 90 giorni per la consegna della documentazione integrativa, al fine di eseguire sopralluoghi, rilievi e quant'altro necessario alla predisposizione degli elaborati;
- con nota prot. 215651 del 04/12/2025, acquisita agli atti con prot. 89078 del 04/12/2025, ARPAE concedeva al Richiedente una proroga sino alla data del 28/02/2026;
- con nota prot. 215668 del 04/12/2025, acquisita agli atti dello scrivente UT con prot. 89091 del 04/12/2025, ARPAE in riferimento alla chiusura definitiva della ex discarica "Isolabella" di rifiuti non pericolosi inerti, autorizzata con determinazione DET-AMB-2020-5816 del 30/11/2020 e successiva modifica DET-AMB-2022-4969 del 29/09/2022, e alla trasmissione da parte del Richiedente della relazione tecnica di collaudo parziale dei lavori, prendeva atto della documentazione presentata, e comunicava di rimanere in attesa della fine lavori relativi alle restanti opere nonché del collaudo definitivo, fra le quali la realizzazione del manufatto di scarico in oggetto da attuarsi nel primo semestre 2026;
- con nota prot. 232363 del 31/12/2025, acquisita agli atti dello scrivente UT con prot. 95421 del 31/12/2025, ARPAE trasmetteva la determina DET-AMB-2025-7406 del 31/12/2025 relativa alla proroga dei termini sino al 31/07/2026 per il completamento dei lavori di copertura definitiva dell'area di ex discarica "Isolabella" sita in via Bassa nel Comune di Casalgrande;

Tutto ciò premesso, dall'analisi della documentazione pervenuta e dagli approfondimenti condotti in fase istruttoria, si rileva che:

- trattasi dell'istanza di concessione di aree del demanio idrico per la posa di una tubazione interrata necessaria all'allontanamento delle acque meteoriche di deflusso superficiale dal piano campagna unitamente a quelle di infiltrazione/drenaggio dal pacchetto di copertura superficiale della ex cava "Isolabella" convertita a discarica di inerti non pericolosi, così come autorizzata a seguito di conferenza di servizi conclusasi con atto di ARPAE SAC di Reggio Emilia DET-AMB-2022-4969 del 29/09/2022 in ottemperanza agli adempimenti di cui alla LR. 17/91 e al Piano di Chiusura ai sensi del D.Lgs 36/2003 e ss.mm.ii;
- dall'analisi di suddetta determinazione si evince che rispetto al precedente progetto di chiusura approvato con determinazione DET-AMB-2020-5816 del 30/11/2020, sono stati modificati diversi aspetti, in riferimento all'assetto morfologico del piano di campagna di ripristino e al sistema di raccolta delle acque meteoriche superficiali e di infiltrazione: riguardo a quest'ultimo saranno realizzati: fossi superficiali di scolo, con sezione maggiore passando da dimensioni (60x30) x h 30 cm

a (60x40) x h 50 cm, posa tubi drenanti corrugati Ø 300 mm lungo i lati nord ed est del sito, inserimento di un pozzetto in c.a. 100x100x250 all'angolo nord est che intercetterà altresì i fossi di drenaggio delle acque meteoriche superficiali per il rilascio tramite tubazione interrata al fiume Secchia, realizzazione tubazione interrata in corrugato Ø 600 mm con pendenza > 0,5% lungo il limite di proprietà a nord, per poi proseguire sul confine settentrionale della proprietà di altra ditta, con sottopasso della pista camionabile passare quindi in area demaniale. Si precisa che questa configurazione consentirà l'allontanamento naturale delle acque meteoriche superando la necessità di dovere installare un sistema di pompe sommerse. Il dimensionamento della tubazione Ø 600 mm è tale da garantire, con ampio margine, lo smaltimento dell'intera portata di colmo critica e delle acque di infiltrazione. La portata idrica smaltibile con pendenza pari a 0,5% è calcolata con portata di progetto pari a 0.624 mc/s;

- la posa della condotta costituita da un corrugato in PVC Ø 600 mm seguirà le seguenti specifiche:
 - quota di posa in corrispondenza dell'ingresso pari a - 2 m dal p.c., a seguire quota variabile in relazione alla morfologia del piano campagna con punte massime di alloggiamento variabili da - 2,4 a - 2,7 m dal p.c. al di sotto del piano della ciclabile e della camionabile e minime pari a - 1,2 dal p.c. nel punto dove sarà collocato il pozzetto di ispezione;
 - la pendenza di posa è pari a 0,5% nel primo tratto compreso fra il punto di ingresso ed il pozzetto di ispezione e pari a 2,5% nel tratto terminale;
- la trincea di alloggiamento della condotta sarà realizzata mediante scavo a sezione obbligata; la posa avverrà su letto di sabbia, il ricoprimento fino a piano campagna sarà effettuato con materiale terroso di recupero dallo scavo;
- lo scarico nella scarpata sinistra del fiume Secchia è ubicato ad una quota media di circa 78,4 m slm, corrispondente a - 2,7 m rispetto al ciglio superiore della scarpata e 5,8 m dalla quota base dell'alveo;
- in riferimento alla protezione della scarpata da potenziali fenomeni di erosione si prevede la realizzazione di una difesa spondale in corrispondenza del punto di scarico per un congruo tratto a monte e valle, con uno sviluppo longitudinale complessivo pari a circa 16 m; alle estremità la scogliera sarà immorsata nella sponda con volta testa di innesto disposti con angolo di 45°. Il rivestimento sarà realizzato a mezzo di una scogliera in massi ciclopici sciolti caratterizzata da:
 - fondazione in massi ciclopici selezionati fra quelli di maggiore dimensione con peso medio non inferiore a 30 q.li;
 - paramento verticale in massi ciclopici di grande dimensione per un'altezza media di circa 3,5 m;

- fra il punto di scarico, posto ad una quota di 78,40 m slm e la sommità della scogliera ad una quota di 75,85 m slm, è prevista la posa di embrici prefabbricati in cls opportunamente sovrapposti aventi funzione anti-erosiva;
- considerato che in corrispondenza del punto di scarico, la scarpata fluviale presenta una pendenza media pari a circa 48° ed uno sviluppo in altezza di 8,5 m, la scogliera sopra descritta sarà allestita sulla scarpata risagomandola con pendenza 2/3 mediante utilizzo di materiale presente in alveo;
- il rivestimento spondale è compatibile con la quota della piena Tr= 200 anni come indicata dall'aggiornamento del PAI (rif. Sez. 176i = 75,85 m slm e Sez. 176 = 73,75 m slm);
- la suddetta area demaniale è interessata allo stato attuale dal percorso della ciclovia del Secchia ER 13 e dalla pista camionabile concessa in uso alla ditta Emiliana Conglomerati e Calcestruzzi Corradini, di cui all'istanza di concessione tuttora in itinere rif. RE25T0042 (ex RE11T0044), separate da una arginatura in terra realizzata a protezione dei fruitori del percorso;

Rilevato che il tracciato della condotta di cui all'istanza di concessione in oggetto, proc RE20T0037, comporta più correttamente l'occupazione delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico di pertinenza del fiume Secchia:

- foglio 17 fronte mappale 350 del Comune di Casalgrande (RE);

Evidenziato che le aree in oggetto ricadono:

- relativamente alla ex cava/discarica Isolabella, nell'ambito della competenza del PAE (Piano delle Attività Estrattive) del Comune di Casalgrande, approvato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2024; trattasi del Settore estrattivo SE020, sito n. 17 – *Isolabella nord* destinato come ZR, ovvero ai sensi dell'art. 8 comma 1 delle NTA di PAE, *zona di riassetto ambientale, ovvero zone già sfruttate da attività estrattive pregresse, abbandonate senza sistemazione ovvero risistemate in modo tale da non avere raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel contesto paesaggistico ambientale, non più classificabili come attività estrattive ai termini della loro destinazione d'uso o, più in generale, della loro posizione giuridico amministrativa, e nelle quali si intende dar corso ad opere di riassetto e valorizzazione (...).*
- per quanto attiene al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino del Fiume Po, l'ex cava/discarica Isolabella ricade in aree interessate da alluvioni rare (aree P1) e il punto di scarico in aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3) per il reticolo principale (RP) mentre l'intera area in aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2) per il reticolo secondario di pianura (RSP), successivamente confermate anche nell'aggiornamento delle Mappe predisposte, pubblicate ed approvate nell'ambito delle attività connesse al riesame ad aggiornamento del PGRA per il II ciclo di pianificazione 2021-2027 (Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nn. 7/2019, 8/2019 e 5/2021, Decreti del Segretario Generale nn. 131/2021, 43/2022,

44/2022 e 49/2022); a tal proposito l'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026 ha recentemente pubblicato le Mappe della pericolosità di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione sessennale 2027-2033, in recepimento delle disposizioni dettate dalle deliberazioni n. 10 e 11 del 18/12/2025 della Conferenza istituzionale permanente;

- all'interno della fascia B di progetto dell' " *Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia* ", approvato con Decreto della Segreteria generale dell'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po n. 49 del 13/04/2022. Tale aggiornamento ha ampliato la fascia B di progetto nell'area in esame (TAV_SEC_002), ad indicare la necessità di realizzare interventi di riconnessione all'alveo di piena delle aree golenali, che sono state in passato oggetto di intensa attività estrattiva e che attualmente risultano disconnesse dall'alveo a causa del consistente abbassamento di fondo che si è manifestato in passato;

Richiamati:

- l'articolo 5, comma 2, del Decreto del Segretario Generale n. 49 del 13/04/2022, il quale dispone che, con riferimento alle eventuali aree già sottoposte alle disposizioni relative alle aree allagabili del PGRA precedentemente stabilite in ottemperanza al Titolo V delle NA del PAI e ricomprese anche nella delimitazione delle fasce fluviali definita dall' *Aggiornamento* del PAI approvato, trovano integralmente applicazione le disposizioni relative alle fasce fluviali contenute nelle Norme di Attuazione del PAI vigente le quali sostituiscono, per tali aree, le previgenti disposizioni relative alle aree allagabili del PGRA;
- l'articolo 5, comma 4, del Decreto del Segretario Generale n. 49 del 13/04/2022, il quale dispone che, nelle more dell'aggiornamento dei PTCP di Modena e Reggio Emilia, per l'ambito territoriale di riferimento dell' *Aggiornamento* del PAI sopra richiamato le perimetrazioni cartografiche stabilite da tale *Aggiornamento* e le disposizioni delle Norme di Attuazione del PAI ad esse applicabili sono destinate a prevalere rispetto a quelle dei PTCP non aggiornati, laddove incompatibili;

Considerato pertanto, per le aree ricomprese nella delimitazione delle fasce fluviali del fiume Secchia nel tratto interessato dagli interventi in esame trovano, ad oggi, per il reticolo principale, applicazione unicamente le perimetrazioni dell' *Aggiornamento* sopra richiamato e le conseguenti disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PAI relative alle fasce fluviali:

- art. 31 - Area di inondazione per piena catastrofica al comma 5 riporta che " *nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici,*

entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000;

Visto infine lo studio geomorfologico condotto dalla scrivente Agenzia nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi aventi codice n. 17460 - "Opere di messa in sicurezza dei tratti non arginati del fiume Secchia in ottemperanza agli obiettivi del PGRA e della Variante PAI. I tratto", CUP F38H22000750001, e codice n. 17461 - "Opere di messa in sicurezza dei tratti non arginati del fiume Secchia in ottemperanza agli obiettivi del PGRA e della Variante PAI. II tratto", CUP F38H22000760001;

Rilevato che:

- l'intervento si sviluppa nel tratto che nel suddetto documento è denominato SC 10 (da valle zona industriale di Sassuolo a località Case Convoglio) con un alveo che a causa della progressiva diminuzione di pendenza tende da monocursale e diventare localmente pluricursale, con andamento da rettilineo a debolmente sinuoso; il canale di magra attivo divaga interessando alternativamente la sponda destra e sinistra. Le forme di erosione intensa sono localizzate lungo entrambe le sponde con incisione del terrazzo alluvionale superiore con scarpate nette e verticali. In questo tratto le aree di cava risultano disconnesse dal corso d'acqua, essendo la piena con Tr 200 anni contenuta nell'alveo a piene rive quasi lungo tutto il tratto in esame;
- i lavori eseguiti a cura della scrivente Agenzia di cui agli interventi suddetti, perseguendo le linee di indirizzo di riassetto idro-morfologico individuate dal PAI, ovvero riconnessione all'alveo di piena di aree golenali in sinistra e in destra idraulica attualmente separate e oggetto di interventi di estrazione di inerti tramite abbassamento del piano di campagna golenale e adeguamento dei muri spondali esistenti nonché recupero morfologico dell'alveo verso una configurazione di maggiore equilibrio dinamico, hanno previsto: rimodellamento morfologico delle sponde del fiume Secchia nel tratto compreso tra il ponte della SP467 e Magreta, in particolare nelle zone in cui sono presenti marcati fenomeni erosivi in sponda destra, formazione di imbancamenti su uno o più livelli mediante utilizzo del materiale di scavo per risagomatura sezione d'alveo, in sponda destra una protezione in massi di cava non legati e in prossimità dell'impianto di Emiliana Conglomerati un rimodellamento morfologico mediante formazione di rilevato spondale senza protezione in massi. Allo stato attuale degli studi condotti, gli interventi, peraltro già eseguiti, hanno interessato i soli ambiti demaniali e risultano concorrere in maniera significativa agli obiettivi di PAI, demandando ad una successiva fase l'eventuale ulteriore approfondimento di valutazione delle modalità e relativa efficacia di riconnessione di ulteriori aree perifluviali quali quelle in oggetto;

Precisato che a seguito dell'adozione della determinazione dirigenziale n. 4711 del 28/12/2021, che modifica la determinazione n. 999 del 31/03/2021 già rettificata dalla determinazione n. 1142 del 14/04/2021

(adottata in attuazione della D.G.R. n. 1770/2020 di approvazione della riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile), a far data dal 01/01/2022 è stato modificato l'ambito territoriale di riferimento dei Servizi di Modena e Reggio Emilia, con l'attribuzione delle competenze idrauliche relative anche alla sponda sinistra del torrente Dolo e del fiume Secchia nei tratti che scorrono al confine tra le province di Modena e Reggio Emilia in capo all'UT di Modena e pertanto l'istanza in oggetto è stata correttamente inoltrata per competenza allo scrivente UT;

Richiamate le Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico ai sensi dell'art. 15, comma 11 della Legge n. 3/2015 approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 09/05/2022;

Visto il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 13/2015 recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 19 comma 5 che dispone che mediante la scrivente Agenzia la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica per i tratti di competenza; l'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore;

Considerato inoltre che la L.R. n. 13/2015 ha trasferito le funzioni esercitate dagli ex Servizi Tecnici di Bacino in parte alla scrivente Agenzia (in particolare le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza - art. 19 comma 5) ed in parte ad ARPAE (in particolare le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico e risorse idriche - art. 16 comma 2), con operatività del nuovo assetto a decorrere dal 01/05/2016;

Richiamate inoltre, per quanto attiene all'assetto organizzativo della scrivente Agenzia a seguito della sopraccitata L.R. n. 13/2015:

- la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire ed aggiornare l'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a decorrere dal 01/05/2016, prevedendo, tra le altre, l'istituzione per l'ambito di Modena del "Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza", fino al 31/12/2020;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 recante "*Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*", con la quale è stata disposta, in particolare, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2021 del "Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Modena", fino al 31/03/2022;

- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 999 del 31/03/2021 e s.m.i. (D.D. n. 1142/2021 e n. 4711/2021), con le quali sono state approvate le declaratorie estese dei Servizi dell'Agenzia e la delimitazione dell'area di competenza dei Servizi territoriali;
- la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" e s.m.i., la D.G.R. n. 278 del 27/02/2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026" e la D.G.R. n. 100 del 30/01/2026 "XII LEGISLATURA. RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE IN VIGORE DAL 1° MARZO 2026. SECONDA FASE" con le quali la Regione Emilia-Romagna ha modificato ed aggiornato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, a decorrere dal 01/04/2022 articolato in Settori ed Aree dirigenziali/Uffici Territoriali;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1049 del 25/03/2022 e s.m.i. (tra cui la D.D n. 3609 del 05/11/2024 e la D.D. n. 366 del 05/02/2026) che, in attuazione del nuovo modello organizzativo e a decorrere dal 01/04/2022, ha istituito le Aree di lavoro dirigenziali e gli Uffici Territoriali dell'Agenzia, ed in particolare lo scrivente "UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE BACINI IDR. SECCHIA-PANARO" nell'ambito del "Settore Coordinamento Sicurezza Territoriale", definendone le declaratorie;

Viste le valutazioni dei tecnici dello scrivente UT, le risultanze dell'istruttoria condotta e del sopralluogo effettuato in data 27/10/2025 nel corso del quale si è presa visione dello stato attuale dei luoghi e dal quale è emerso anche che:

- ✓ in corrispondenza del foglio 17 fronte mappale 82, la presenza di una condotta di scarico delle acque nell'alveo del Secchia, comporta erosione spondale in quanto lo scarico medesimo richiama il passaggio dell'alveo di magra incide la sponda; dalla consultazione degli archivi digitali a disposizione dello scrivente UT non è stato possibile risalire a titoli legittimanti la condotta;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il

NULLA-OSTA IDRAULICO

al rilascio della concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del fiume Secchia, identificate catastalmente al foglio 17 fronte mappale 350 del Comune di Casalgrande (RE) ad uso condotta interrata e scarico acque meteoriche provenienti dall'ex cava/discarica di rifiuti inerti denominata Isolabella, rif. **RE20T0037**, in conformità agli elaborati tecnici presentati così come richiamati in premessa e in subordine all'osservanza delle prescrizioni sottoelencate:

Relativamente ai lavori:

1. il Richiedente dovrà comunicare allo scrivente UT la data di inizio lavori (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dell'intervento;
2. la difesa spondale dovrà essere adeguatamente ammortata e perfettamente raccordata al profilo spondale esistente nei tratti immediatamente a monte e a valle; inoltre dovrà avere una adeguata pendenza, comprensiva di volta testa a monte (come evidenziate nell'elaborato grafico Tav. 1 del 25/02/2026), al fine di scongiurare possibili fenomeni di aggiramento ed erosione della corrente;
3. per l'accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate prioritariamente le strade e piste esistenti; qualora necessarie, la formazione di ulteriori piste di cantiere interferenti con il corso d'acqua dovrà essere limitata alla sola area di intervento e le stesse dovranno essere rimosse al termine dei lavori con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente, che dovrà impedire l'utilizzo delle piste stesse alle persone non autorizzate al fine di evitare rischi per l'incolumità pubblica, ponendo in opera adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo;
4. nel corso delle lavorazioni in considerazione dell'interferenza con la pista camionabile, rif. RE25T0042 (ex RE11T0044) e con la Ciclovia del Secchia rif. RE18T0022, il Richiedente dovrà valutare, in accordo con i titolari di suddetti percorsi che potranno impartire ulteriori disposizioni in ordine alle eventuali interferenze e conseguenti misure di sicurezza da adottare, anche la necessità di limitare la fruizione al pubblico delle aree interessate dai lavori qualora opportuno in relazione alla modalità di esecuzione dei medesimi, mantenendo sollevata la scrivente Agenzia da ogni vertenza;
5. per l'esecuzione dei lavori è ammessa la movimentazione di materiale litoide solamente all'interno dell'alveo, ed è fatto divieto assoluto di asportazione all'esterno dell'area demaniale di pertinenza del *Fiume Secchia* ;
6. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
7. l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

8. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti a carico del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari affinché i lavori possano svolgersi senza pericolo alcuno per persone e cose;
9. durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento, i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, e a vigilare l'area di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;
10. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
11. i lavori previsti non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque; è quindi necessario che i materiali derivanti dalle lavorazioni, siano rimossi ed adeguatamente gestiti secondo le norme ambientali vigenti evitando accumuli, anche temporanei, in alveo;
12. lo scrivente Ufficio potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime idraulico e della sicurezza del corso d'acqua interessato dall'intervento;
13. entro 30 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere comunicata allo scrivente Ufficio l'ultimazione degli stessi con attestazione dell'esecuzione dei lavori in conformità agli elaborati consegnati e/o comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali (preferibilmente a mezzo pec: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Prescrizioni gestionali:

14. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti nell'alveo del *fiume Secchia* per cause da imputarsi all'opera di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
15. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di scarico e della difesa spondale del *fiume Secchia* in corrispondenza dello stesso, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare all'opera a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;
16. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione della difesa spondale e la realizzazione di eventuali ulteriori opere a protezione delle stesse da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo

tratto a monte e a valle, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità dello scarico stesso ed il corretto deflusso delle acque scaricate, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;

17. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
18. nell'ambito degli interventi di manutenzione sopra prescritti, i materiali litoidi eventualmente accumulatisi non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti all'interno degli ambiti demaniali; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti da manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato/smaltito secondo la normativa vigente;
19. il Richiedente è quindi tenuto a verificare periodicamente l'officiosità dei manufatti realizzati e delle opere ad essi afferenti, con particolare riferimento alle situazioni in cui sono previsti fenomeni meteorologici intensi, desumibili anche dalla consultazione degli scenari di riferimento sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo; ogni responsabilità per l'utilizzo dell'area demaniale in caso di piena, è totalmente a carico del Richiedente;
20. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella documentazione presentata unitamente all'istanza di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente Ufficio;
21. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'utilizzo dell'area demaniale concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
22. l'utilizzo di che trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
23. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide dall'alveo del fiume Secchia;
24. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'utilizzo dell'area demaniale in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa;
25. l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;

26. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere concordata con lo scrivente UT la modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi al fine di definire l'opportunità di rimuovere definitivamente le opere posate e successivamente consegnata apposita comunicazione di avvenuto ripristino secondo quanto accordato.

Si specifica che il presente nulla-osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate e annessa viabilità legittimata nell'ambito della concessione in oggetto.

Si precisa che rimane di competenza di ARPAE la puntuale verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'utilizzo delle aree demaniali in prossimità dell'intervento, così come la valutazione di eventuali interferenze con occupazioni di aree demaniali in essere legittimate da atti concessori, con particolare riferimento per quanto argomentato in premessa alla presenza di una condotta di scarico delle acque nell'alveo del Secchia in corrispondenza del foglio 17 fronte mappale 82.

Si evidenzia infine che, per quanto argomentato in premessa in relazione all'ubicazione della ex cava Isolabella all'interno del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, le aree potranno essere in futuro incluse in un progetto di riconnessione/recupero morfologico di aree perifluviali e di potenziamento della capacità di laminazione, a seguito di eventuali ulteriori approfondimenti di carattere locale e degli studi di maggior dettaglio che potranno essere affidati all'Autorità Idraulica, al fine di dare attuazione all'assetto di progetto del fiume Secchia delineato nell'*"Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del Po: Fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e Torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia"*, approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con Decreto del Segretario Generale n. 49 del 13/04/2022.

La presente nota viene inviata anche all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale per quanto argomentato in premessa circa l'interferenza con la Ciclovia ER13, al Comune di Casalgrande (RE) per opportuna conoscenza, in quanto territorialmente interessato dall'occupazione.

Si informa che la sottoscritta Dirigente dell'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Francesca Lugli
(documento firmato digitalmente)



La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.